Modulo di maggio: ABUSI FAMILIARI

Problematiche medico-legali relative alla assistenza di figli di genitori separati, bambini sottoposti a violenza fisica e psichica

PESCARA 26 maggio 2012

Ogni bambino ha diritto alla salute ed ad una vita priva di violenza. Ogni anno, però, milioni di minori nel mondo sono vittime e testimoni di violenza fisica, sessuale ed emotiva. Il maltrattamento sui minori è un problema internazionale ingente con un impatto notevole sulla salute fisica e mentale delle vittime, sul loro benessere e sviluppo e per estensione sulla società in generale.

Fattori individuali

I fattori di rischio nei genitori e in chi si prende cura del bambino.
Un maggiore rischio di maltrattamento sui minori è associato alla presenza di alcuni fattori di rischio nei genitori o in altri membri della famiglia. Questi includono genitori o persone che si prendono cura dei minori che:
• hanno difficoltà a costruire il legame affettivo con il neonato, conseguentemente, per esempio ad una gravidanza difficile, a complicazioni alla nascita o a un senso di delusione nei confronti del bambino;
• non dimostrano qualità educative verso il bambino;
• sono stati maltrattati da bambini;
• mostrano una mancanza di consapevolezza dello sviluppo del bambino o che hanno aspettative irrealistiche che impediscono la comprensione dei bisogni e dei comportamenti del bambino – per esempio, interpretando il comportamento scorretto del bambino come intenzionale, invece che come uno stadio del suo
sviluppo;
• rispondono a un comportamento ritenuto scorretto con punizioni o azioni inappropriate, eccessive o violente;
• approvano punizioni corporali, quali mezzi di disciplina per i minori o credono nella loro efficacia;
• usano la punizione corporale per insegnare ai figli la disciplina;

• soffrono di problemi fisici o psicologici o sono affetti da disabilità cognitive che interferiscono con la loro capacità di crescere i figli;
• evidenziano una mancanza di auto controllo quando sono tristi o arrabbiati;
• abusano di alcool e droga, anche durante la gravidanza, il che incide negativamente sulla capacità di accudire i figli;
• sono coinvolti in attività criminali che danneggiano la relazione genitori e figli;
• sono socialmente isolati;
• sono depressi o evidenziano sentimenti di bassa stima di sé o inadeguatezza, sentimenti che possono essere acuiti dal non essere in grado di rispondere completamente ai bisogni del bambino e della famiglia;
• dimostrano scarse competenze educative legate alla giovane età o alla mancanza di educazione;
• hanno vissuto difficoltà economiche.

Fattori di rischio nel bambino

Affermando che alcuni fattori di rischio siano riconducibili al bambino, non significa che il bambino sia responsabile per il maltrattamento che subisce, ma piuttosto che potrebbe essere più difficile da crescere poiché:
• non è stato un bambino desiderato o non è stato in grado di soddisfare le aspettative o i desideri dei genitori, in termini per esempio, di sesso, aspetto fisico, temperamento o anomalie congenite;
• ha bisogni elevati, un bambino, ad esempio nato prematuramente, che piange costantemente, che ha una disabilità fisica o mentale, o una malattia cronica;
• piange in continuazione e non si è in grado di calmarlo e consolarlo facilmente;
• ha lineamenti fisici, come anormalità al viso, per i quali il genitore sente un'avversione e reagisce abbandonandolo;
• mostra sintomi di problemi di salute mentale;
• evidenzia tratti della personalità o del temperamento che sono percepiti dal genitore come problematici, come l'iperattività o l'impulsività;

• è un bambino nato a seguito di una nascita multipla, che ha messo alla prova la capacità del genitore di sostenere il figlio;
• ha un fratello o fratelli, vicini di età, che richiedono attenzione da parte dei genitori;
• è un bambino che o mostra problemi di comportamento pericoloso o è esposto ad essi, come violenza tra i partner, comportamento criminale, comportamento autolesionista, abuso sugli animali o aggressione continua tra pari.

La composizione delle famiglie può variare ampiamente in relazione a circostanze singolari e alle norme della società locale. In molte comunità, il nucleo familiare "tradizionale" di un padre ed una madre sposati con figli, può non essere la norma. Le famiglie possono essere gestite da madri single, da padri single, da coppie dello stesso sesso, fratelli o anziani. I fattori di rischio per il maltrattamento sui minori che possono ricondursi alle relazioni con la famiglia, gli amici, i partner e i pari includono:

• mancanza della relazione padre-figlio e impossibilità ad instaurare un legame;
• problemi fisici, dello sviluppo, o mentali di un membro della famiglia;
• separazioni, come problemi legati a un matrimonio o a una relazione intima, che sfociano in disturbi mentali del bambino o dell'adulto, tristezza, solitudine, tensione o controversie in ordine alla custodia;
• violenza nella famiglia tra genitori, tra bambini, o tra genitori e bambini;
• ruoli di genere e ruoli nelle relazioni intime, come il matrimonio, irrispettose di una o più persone all'interno dalla famiglia;
• isolamento nella comunità;
• mancanza di una rete di supporto che sia d'aiuto nelle situazioni difficili o di stress che si possono verificare in una relazione;
• mancanza di sostegno per l'educazione dei figli da parte della famiglia estesa;
• discriminazione della famiglia in ragione dell'etnia, della religione, del genere, dell'età, dell'orientamento sessuale, della disabilità o dello stile di vita;
• coinvolgimento in attività violente o criminali nella comunità.

Fattori di rischio relativi alla comunità

Le caratteristiche degli ambienti di comunità che sono associati ad un maggiore rischio di maltrattamento sui minori includono:
• tollerabilità della violenza;
• disuguaglianze di genere e sociali nella comunità;
• mancanza di un alloggio o alloggio inadeguato;
• mancanza di servizi che supportino la famiglia e le istituzioni e che rispondano a bisogni particolari;
• alti livelli di disoccupazione;
• povertà;
• livelli pericolosi di piombo o altre tossine nell'ambiente;
• vicinato che cambia sovente;
• facile reperibilità di alcool;
• commercio locale di droga;
• politiche e programmi inadeguati che rendono più probabile il verificarsi del maltrattamento sui minori.

Fattori relativi alla società

I fattori, in una società, che possono contribuire all'incidenza del maltrattamento sui minori includono:
• politiche economiche, sociali sanitarie ed educative che danno luogo a standard di vita poveri, a disuguaglianze o instabilità socioeconomiche;
• norme sociali e culturali che promuovono o esaltano la violenza verso gli altri, compresa la punizione corporale, così come presentata dai media, nelle musiche popolari o nei videogiochi;
• norme sociali e culturali che richiedono ruoli di genere rigidi per gli uomini e per le donne;
• norme sociali e culturali che sminuiscono lo status del minore nella relazione padre-figlio;

• esistenza di casi di pornografia infantile, di prostituzione e lavoro minorile.

Fattori di protezione

Come ci sono fattori che accrescono la suscettibilità dei minori e delle famiglie al maltrattamento sui minori, ci sono anche fattori che possono fornire un effetto protettivo.
Sfortunatamente sono state condotte pochissime ricerche sistematiche su questi fattori di protezione e non sono state ben comprese. La ricerca si è concentrata maggiormente sui fattori di resilienza, cioè, fattori che diminuiscono l'impatto del maltrattamento sui minori sulla vittima. Fattori che sembrano facilitare la resilienza includono:

- attaccamento stabile del minore ai membri adulti della famiglia;
- alti livelli di attenzione da parte del padre durante l'infanzia;
- il non avvicinarsi a pari che delinquono o che abusano di sostanze;
- una relazione calorosa e di supporto con un genitore inoffensivo;
- assenza di stress derivante da abusi subiti.

Ci sono poche informazioni circa i fattori che proteggono le famiglie ed i minori da nuovi casi di maltrattamento sui minori. Alcuni studi hanno dimostrato come vivere in una comunità con una forte coesione sociale abbia un effetto di protezione e possa ridurre il rischio di violenza, anche quando altri fattori di rischio sono presenti.
Sulla base dell'attuale conoscenza relativa allo sviluppo del bambino nella prima infanzia, ai fattori di rischio per il maltrattamento sui minori, e all'evidenza relativa all'efficacia di certe strategie di prevenzione, è chiaro che unità familiari stabili possono essere una potente fonte di protezione per i minori. Una buona educazione dei figli, un forte attaccamento tra genitori e minori, tecniche non corporali positive di disciplina, sono verosimilmente fattori di protezione. Questi elementi apparentemente protettivi dovrebbero essere incoraggiati, specialmente nelle comunità con livelli di coesione sociale bassi.

SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS)

La **sindrome di alienazione genitoriale** (o **PAS**, dall'acronimo di *Parental Alienation Syndrome*) è una controversa dinamica psicologica disfunzionale che, secondo le teorie dello psichiatra statunitense Richard A. Gardner, si attiverebbe in alcune situazioni di separazione e divorzio conflittuali non adeguatamente mediate.

Richard A. Gardner et al. definiscono la PAS:

> **«** Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l'altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, questa non è una semplice questione di "lavaggio del cervello" o "programmazione", poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. È proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi di PAS. In presenza di reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non è applicabile **»**

La PAS, secondo le teorie personali di Gardner, sarebbe prodotta da una presunta "programmazione" dei figli da parte di un genitore patologico (genitore alienante): una specie di lavaggio del cervello che porterebbe i figli a perdere il contatto con la realtà degli affetti, e ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l'altro genitore (genitore alienato). Le tecniche di "programmazione" del genitore alienante, comprenderebbero l'uso di espressioni denigratorie riferite all'altro genitore; false accuse di trascuratezza, violenza o abuso (nei casi peggiori, anche abuso sessuale); la costruzione di una "realtà virtuale familiare" di terrore e vessazione che genererebbe, nei figli, profondi sentimenti di paura, diffidenza e odio verso il genitore alienato.

I figli, quindi, si alleerebbero con il genitore "sofferente"; si mostrerebbero come contagiati da questa sofferenza, ed inizierebbero ad appoggiare la visione del genitore alienante, esprimendo, in modo apparentemente autonomo, astio, disprezzo e denigrazione contro il genitore alienato.

La "programmazione" arriverebbe, secondo Gardner, a distruggere la relazione fra figli e genitore alienato, perché i bambini arriverebbero a rifiutare qualunque contatto, anche solamente telefonico, con il genitore alienato. Perché si possa parlare di PAS, però, è necessario che l'astio, il disprezzo, il rifiuto non siano giustificati (o giustificabili) da reali mancanze, trascuratezze o addirittura violenze del genitore alienato.

Nelle dispute per la separazione o il divorzio, parole ed atti (consci o inconsci) del genitore affidatario provocano un allineamento del bambino a questo genitore nel rifiuto del genitore non affidatario.
Gli ambiti di competenza del mediatore, comprendono le capacità di riconoscimento della presenza di PAS e la conoscenza di appropriati piani di intervento correttivo che consentano al bambino di recuperare la sua relazione con il genitore non affidatario.

Quale spazio per la mediazione familiare

Un'area in crescita nella domanda di servizi di competenza del mediatore familiare è rappresentata dal campo minato delle controversie per l'affidamento dei figli.
E' indubitabile che separazioni e divorzi, con l'esigenza di definire l'affidamento dei figli alla luce del superiore interesse dei minori ed in assenza di chiare e concrete linee guida a supporto della decisione di favorire l'affidamento alla madre oppure al padre, finiscano per sommergere le scrivanie dei giudici con il loro carico di fascicoli.

Molti esperti in diritto di famiglia, sia del campo legale che della salute mentale, hanno osservato una crescita nell'uso di tattiche di inganno e manipolazione da parte della coppia in fase di separazione/divorzio.

IL "MOBBING GENITORIALE"

Consiste nell'adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall'altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e / o comunque finalizzati ad impedire all'altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l'umiliazione, e il discredito familiare, sociale, legale, l'esercizio della propria genitorialità, svilendo e / o distruggendo la sua relazione con il o i figli. Manca nel mobbing genitoriale l' apporto del figlio alla campagna denigratoria.
La forma più frequente di "mobbing genitoriale" è comunque quella in cui il genitore affidatario inizia per primo a comportarsi da mobber, e l'altro reagisce di volta in volta con comportamenti aggressivi, a volte producendo a sua volta del "mobbing" contro l'altro. Di norma, la coppia diventa a "transazione mobizzante" allorché il genitore affidatario (che in breve diventerà cioè "mobber") percepisce il comportamento dell'altro genitore come perturbante della stabilità del "nucleo familiare" e, dunque, sua.

RISARCIBILE IL DANNO PER SINDROME DA ALIENAZIONE GENITORIALE CASS.7452/2012

Il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore e individuava la madre quale genitore collocatario. Altri provvedimenti "educativi" erano stati assunti dal Tribunale: obbligo di intraprendere un percorso di mediazione familiare per i genitori, miglioramento dei rapporti genitori-figlia e la sospensione del diritto di visita per il padre, dato il rifiuto opposto dalla figlia.

Ma il Tribunale pronunciava provvedimenti anche di carattere economico: a fianco della quantificazione dell'assegno di mantenimento, condannava, ex art. 709 *ter* c.p.c., la madre al risarcimento del danno in quanto ritenuta responsabile della sindrome da alienazione genitoriale da cui era affetta la figlia. Risarcimento in favore non solo della figlia ma anche del padre/marito.

La effettiva durezza dei provvedimenti enunciati dal Tribunale spingono la donna a ricorrere in Appello chiedendo la revoca della condanna risarcitoria e l'affidamento esclusivo della figlia; il marito, resistendo, chiedeva a sua volta l'affidamento esclusivo.

L'Appello, accogliendo parzialmente il ricorso, revocava la condanna al risarcimento in favore della figlia e riducendo quello a favore del marito.

Il giudizio arriva in Cassazione la quale emette sentenza, rigettando il ricorso.

L'iter seguito dai giudici precedentemente aditi, spiega, è incontestabile e ritiene, tra l'altro, le accuse mosse dalla madre nei confronti del padre (che andavano da una violenza psicologica sino a sconfinare nell'abuso sessuale nei confronti della figlia) ampiamente negate dalle relazioni che i professionisti avevano presentato nei precedenti gradi del giudizio.

La vicenda, fuori e dentro l'aula di giustizia, appare il frutto proprio di quella conflittualità che ha spinto i giudici a rilevare la sindrome da alienazione parentale diagnosticata alla figlia.

<u>La sentenza della Cassazione</u>

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 aprile – 14 maggio 2012, n. 7452

Svolgimento del processo

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi sig. Caio e sig.ra Tizia, introdotto da quest'ultima nel 2003, il Tribunale di XX***, con sentenza del 2007, pronuncia la separazione dei coniugi e dispone altresì:

l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia, S., nata il xx/xx/1996, con collocamento presso la madre e con obbligo dei genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare, sotto la supervisione dei servizi sociali, nonché di cooperare per un miglioramento della relazione genitori-figlia; la sospensione del diritto di visita del padre dato il rifiuto opposto dalla figlia; la condanna ai sensi dell'art. 709 ter C.p.C della Tizia. - ritenuta responsabile della sindrome da alienazione genitoriale da cui era affetta la figlia - al risarcimento del danno, liquidato in € 15.000,00 in favore del marito e in € 20.000,00 in favore della figlia; il pagamento di un assegno di € 350,00 mensili, oltre alla metà delle spese mediche straordinarie, a carico del Caio per il mantenimento della figlia.
La sentenza fu appellata dalla sig.ra Tizia., che chiese revocarsi la sua condanna risarcitoria, affidarsi esclusivamente a sé la figlia minore, formalizzarsi l'assegnazione a sé della casa coniugale.

Il sig. Caio resistette e propose anche appello incidentale chiedendo a sua volta l'affidamento esclusivo della figlia.

La Corte di XXX, in parziale accoglimento del gravame principale, ha revocato la condanna della Tizia al risarcimento del danno in favore della figlia, per difetto della relativa domanda; ha ridotto ad € 10.000,00 il risarcimento in favore del Caio.; ha disposto la formale assegnazione della casa coniugale alla Tizia.

Sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo grado, delle relazioni degli esperti dei servizi sociali e delle dichiarazioni degli insegnanti della minore, la Corte ha confermato l'accertamento del Tribunale di infondatezza delle accuse di abusi sessuali nei confronti della figlia rivolte dalla Tizia al Caio, e, pur evidenziando i tratti di immaturità della personalità di quest'ultimo, ha fatto risalire alla prima la responsabilità del rifiuto (dalla stessa in effetti fomentato con il proprio comportamento quantomeno colposo) progressivamente manifestato dalla figlia nei confronti del padre.

La sig.ra Tizia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. L'intimato non ha svolto difese.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofiliachia.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si lamenta:

a) che la Corte d'appello si sia basata sulla consulenza tecnica di ufficio effettuata da una psicologa e non da un medico psichiatra, senza nulla osservare sul punto nonostante l'espresso rilievo dell'appellante, mentre nessuno degli specialisti - in primo luogo i consulenti di parte ricorrente - e degli esperti interpellati aveva condiviso la diagnosi di sindrome di alienazione parentale, peraltro effettuata dalla CTU solo in un secondo momento;

b) che sia stata omessa dai giudici di merito, senza alcuna motivazione, l'obbligatoria audizione della minore del cui affidamento si tratta;

c) che sia stato omesso l'esame della relazione del consulente tecnico di parte prof. Brighenti, prodotta dalla ricorrente nel giudizio di appello;

d) che la smentita delle affermazioni della neuropsichiatra dott.ssa Finardi circa la possibilità dell'abuso sessuale commesso dal padre sulla figlia era stata motivata, dalla Corte d'appello, con il richiamo non già della sentenza di primo grado, bensì di altro atto del processo quale la consulenza tecnica di ufficio;

e) che i giudici di merito avevano omesso di rilevare che il Caio non aveva sporto denuncia per calunnia nei confronti della ricorrente, né i giudici stessi avevano disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, né quest'ultima aveva comunque aperto un procedimento contro la Tizia, e che il Caio aveva rivelato il proprio disinteresse per la figlia non assumendo alcuna iniziativa per superare gli ostacoli frapposti alle sue visite;

f) che la sindrome da alienazione parentale, allorché sussiste, deriva da una situazione di grave conflittualità fra i genitori, onde le relative responsabilità vanno ascritte a entrambi e non a uno solo di essi; inoltre la

Corre non aveva considerato che non era stata affatto dimostrata la sistematica denigrazione del padre ad opera della madre, che invece era sempre stata pesantemente ingiuriata dal Caio, nonché fatta oggetto, assieme ai genitori, di vane denunce-querele, e nondimeno si era fattivamente impegnata, nell'interesse della figlia, a sedare la conflittualità con il marito;

g) che la condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 709 ter Caiop.Caio era infondata, giacché il padre si era reso quantomeno corresponsabile della situazione, con la sua condotta passiva e inerte, e aveva subito anche condanna per ingiurie, lesioni e minacce nei confronti della moglie.

2. - Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con l. 20 marzo 2003 n. 77, e dell' art. 155 sexies CaioCaio, introdotto dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54, per l'immotivata omissione dell'audizione della figlia minore della coppia in relazione al suo affidamento, obbligatoria, ai sensi delle predette norme, salvo solo il contrasto con interessi fondamentali della minore stessa o la sua mancanza di discernimento.

3. - Nessuna delle predette censure può trovare accoglimento.

Va infatti osservato:

- che, con riferimento alla censura a) del primo motivo, nessuna norma impone di affidare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardanti disturbi psicologici, mentre la verifica della concreta qualificazione dell'esperto a rendere la consulenza è compito esclusivo del giudice di merito;

- che le questione dell'omissione e dell'ascolto della minore – omissione già consumata dal Tribunale - non era stata sollevata dalla ricorrente nel giudizio di appello (o almeno ciò non risulta né dalla sentenza impugnata né dallo stesso ricorso per cassazione), onde la medesima - e dunque la censura b) del primo motivo, nonché il secondo motivo di ricorso - è da considerare inammissibile in quanto nuova;

- che la censura c) del primo motivo è generica, difettando della specificazione del contenuto della relazione del consulente di parte;

- che, quanto alla censura d) del primo motivo, ben può il giudice di appello rilevare per relationem richiamando il contenuto della consulenza tecnica di ufficio (ex multis, Cass. 04/5/2005, 2114/1995, 3711/1989);

- che per il reato le censure della ricorrente integrano pure e semplici critiche di merito, inammissibili in sede di legittimità.4. - Il ricorso va in conclusione respinto. In mancanza di difese della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.